

**ODG**

**N. 79**

Esenzione pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli delle Organizzazioni di Volontariato iscritte al R.U.N.T.S. in presenza di specifica attivazione per emergenza di Protezione Civile

*Presentato da:*

*RAVELLO ROBERTO SERGIO (primo firmatario) 28/11/2024, BINZONI ALESSANDRA 28/11/2024, SACCHETTO CLAUDIO 28/11/2024, RAITERI SILVIA 29/11/2024, ZAPPALA' DAVIDE EUGENIO 02/12/2024, RIVA VERCELLOTTI CARLO 05/03/2025, BIGLIA DEBORA 30/09/2025*

*Richiesta trattazione in aula*

*Presentato in data 02/12/2024*

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

**ORDINE DEL GIORNO n. 79**

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

**OGGETTO:** *Esenzione pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli delle Organizzazioni di Volontariato iscritte al R.U.N.T.S. in presenza di specifica attivazione per emergenza di Protezione Civile*

***Il Consiglio regionale,***

**Premesso che**

- pur in presenza di specifica attivazione per emergenze di Protezione Civile, i veicoli delle Organizzazioni di Volontariato regolarmente iscritte al R.U.N.T.S., salvo specifica nota a firma del DPC Nazionale, non possono beneficiare dell'esenzione al pagamento del pedaggio autostradale;
- come stabilito dal D.P.R. 495, all'art. 373 comma 2, lettera "c" del 16/12/1992 "Nuovo Codice della Strada", modificato dall'art. 209 del D.P.R. 610/96 "*Sono esentati dal pagamento del pedaggio c) le autoambulanze con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con Decreto dei Ministri dei Trasporti e dei Lavori Pubblici (15/04/1994)*";

- a seguito dei rilievi avanzati dalle O.d.V. sulla riscontrata inosservanza del citato DPR 495, il Ministero dei Lavori Pubblici, con circolare n. 3973 del 05/08/1997, ripercorre il quadro normativo delle esenzioni al pagamento del pedaggio ed esplicita chiaramente le condizioni che devono verificarsi contemporaneamente affinché possa applicarsi l'esenzione:

- *il veicolo deve essere immatricolato a nome di Associazioni di Volontariato o associazioni non aventi scopo di lucro;*
- *il veicolo deve essere adibito al soccorso (con relativi equipaggiamenti ed attrezzature a bordo);*
- *il veicolo deve essere impegnato nell'espletamento del relativo specifico servizio di soccorso;*
- *il veicolo deve essere munito del relativo contrassegno previsto dal D.M. del 15/04/1994:*

- il perimetro di applicazione viene però ulteriormente ristretto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, con Circolare n. 378 del 18/09/2014, specifica che l'esenzione in favore delle Associazioni di volontariato opera esclusivamente per *"il soccorso e il trasporto in emergenza"*, limitando pertanto l'esenzione ai veicoli del comparto sanitario riconducibili alle O.d.V. e, di fatto, escludendo altresì il *"trasporto malati non in emergenza"* ancorché effettuato a titolo gratuito;

- a tal riguardo interviene la circolare n. 8758 del 02/10/2014, opportunamente emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Struttura di Vigilanza sulla Concessioni Autostradali, che concorre ulteriormente a definire i termini e le modalità applicative delle esenzioni come previsto dalle sopraccitate circolari. In particolare, viene precisato che: *"Al fine di illustrare ulteriormente i termini e le modalità applicative della suddetta esenzione così come previsto dall'art 373, comma 2, lettera c) del D.P.R. 16/12/1992, nr. 495 e s.m.i., e chiarito ulteriormente dalle Circolari 3973/1997 del Ministero dei Lavori Pubblici e nr. 378/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, questa Struttura precisa che nel concetto di "soccorso in emergenza", si devono intendere anche le seguenti attività,*

*nell'ambito del SSN o SSR o similari: servizio 118, trasporto organi, trasporto sangue ed emoderivati in condizioni di emergenza, trasporto sanitario assistito (medico o infermiere a bordo), trasporto neonatale/pediatrico, trasporto di pazienti oncologici e trasporto di pazienti dializzati che necessitano dell'utilizzo di ambulanze come da attestazione del centro dialistico”;*

- tale ultima precisazione però, conferma di fatto l'esclusione delle O.d.V. di Protezione Civile che operano ai sensi del D.lgs. 117/2017 s.m.i. (o ex L. 266/91), art. 5, comma Y, in attività di soccorso in emergenza e ai sensi del D. lgs. 1/2018 “Codice della protezione civile”, salvo specifiche circolari che consentono, peraltro, solo un rimborso a posteriori;

### **considerato che**

- pare utile, al fine di escludere eventuali dubbi in merito all'identificazione dei veicoli delle O.d.V. di Protezione Civile dedicate al soccorso, chiarire che:

- sono conformi al dettato della Circolare n. 3973 del 05/08/1997;
- sono chiaramente e inequivocabilmente identificabili grazie alle livree istituzionali;
- sono omologati presso la Motorizzazione Civile come veicoli di soccorso e sono muniti, pertanto, degli appositi dispositivi di segnalazione acustica e luminosa previsti per legge;
- sono adibiti al soccorso in quanto hanno dotazioni di bordo utili all'espletamento del relativo specifico servizio, ancorché si tratta di veicoli diversi dalle ambulanze o veicoli ad esse assimilati;

### **evidenziato che**

- le OdV di Protezione Civile operano previa iscrizione nell'Elenco Territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte, ai sensi della D.G.R. n. 35-7149 del 24 febbraio 2014, in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 e come

da suddivisione organizzativa di cui agli artt. 34 e 35 del richiamato D.lgs. 1/2018 "Codice della Protezione Civile";

- la Protezione Civile è l'insieme delle attività messe in campo per tutelare l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti, degli animali, dell'ambiente dalle conseguenze derivanti da eventi calamitosi;

- in Piemonte, come nel resto d'Italia, la Protezione Civile non è un compito assegnato a una singola amministrazione, ma è una funzione attribuita a un sistema complesso;

- le O.d.V. di Protezione Civile rappresentano un tassello imprescindibile all'interno del richiamato sistema, risultando fondamentali in ottica di controllo, prevenzione, gestione e superamento delle emergenze presso Comunità e Territori;

### **IMPEGNA**

#### **la Giunta regionale**

- ad avviare interlocuzioni dirette con il Governo e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché, in materia, trovino applicazione il D.P.R. 495 del 16/12/1992 "Nuovo Codice della Strada", così come modificato dall'art. 209 del D.P.R. 610/96, e la Circolare n. 3973 del 05/08/1997, in modo tale da riconoscere formalmente l'esenzione del pedaggio autostradale ai veicoli delle Organizzazioni di Volontariato iscritte al R.U.N.T.S. in occasione di attività emergenziali ai sensi del D.lgs. 01/2018, art. 40.